



“AD ALTA VOCE” 2021

Bando per progetti di promozione della lettura ad alta voce

Domande frequenti

(ultimo aggiornamento 07.07.2022)

1. D. Un’associazione Culturale può presentare domanda di partecipazione al Bando “Ad Alta Voce” 2021?

R. Sì, come indicato all’art. 2 del Bando *“Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza continuativa almeno triennale - riconosciuta e documentata - nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce.”* È necessario, pertanto, che il soggetto che presenta la candidatura rientri in una delle fattispecie precedentemente citate (ad esempio: fondazione, associazione, ecc.) e che abbia anche l’esperienza triennale indicata nello specifico ambito della lettura ad alta voce.

Il Soggetto proponente altresì: *“al momento della presentazione della domanda, non dovrà avere, altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione in corso già finanziati dal Centro, né percepire contributi che a diverso titolo e con diversi strumenti vengono erogati dal Centro, né aver ottenuto finanziamenti nell’edizione precedente del Bando “Ad Alta Voce” (2020).*

2. D. Può una Pubblica Amministrazione (Istituzione scolastica – Amministrazione comunale – Biblioteca, ...) essere Soggetto Beneficiario del Bando “Ad alta voce” 2021 e quindi presentare domanda di partecipazione?

R. No, al Bando “Ad alta voce” 2021 *“Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza continuativa almeno triennale - riconosciuta e documentata - nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce” (Art. 2).* Qualora il Soggetto Beneficiario non rientri in tali tipologie giuridiche non è ammissibile al finanziamento.

3. D. Un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale-Onlus può essere Soggetto Beneficiario (art. 2) e presentare una proposta progettuale?

R. Il Bando prevede che il Soggetto Beneficiario debba essere (Art. 2) un’organizzazione senza scopo di lucro. Tale requisito dovrà emergere dai documenti costitutivi (Atto costitutivo e Statuto), che, ai sensi dell’Art. 7 lettera a) comma 2., dovranno essere caricati nella piattaforma del Centro in sede di presentazione della proposta progettuale.

Il Soggetto proponente valuterà, in relazione ai propri documenti costitutivi, l’opportunità di presentare la domanda di partecipazione.

4. D. Per la presentazione della proposta progettuale il Bando prevede la creazione obbligatoria di un partenariato tra più soggetti?

R. No, presenta la domanda di partecipazione un singolo Soggetto di cui all’Art. 2. Tuttavia il Bando stabilisce all’Art. 4 che *“sono ammissibili progetti di promozione della lettura espressiva “ad alta voce” che prevedano iniziative volte al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 presso i teatri, attraverso la collaborazione con fondazioni, biblioteche, librerie, anche all’interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali e con i Patti locali per la lettura”* precisando all’Art. 10: *“Criteri di valutazione che si considera premiale la capacità di coinvolgimento attivo del territorio e la capacità*

di “fare rete” con ulteriori soggetti partner.

5. D. Le attività teatrali svolte possono rientrare nella lettura ad alta voce?

R. Il Bando richiede di dimostrare un’esperienza continuativa almeno triennale nell’ambito di progetti di “lettura ad alta voce” e non in generale in attività teatrali.

6. D. Cosa si intende per esperienza continuativa almeno triennale nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce?

R. I progetti di lettura ad alta voce dovranno essere stati svolti in modo continuativo per almeno tre anni, intendendo con ciò che l’attività sia stata stabile, con una regolarità periodica e strutturata nell’arco di tempo richiesto e che non risulti episodica e slegata dalle comuni azioni del soggetto proponente. Il Soggetto proponente valuterà, in relazione alle proprie esperienze e al proprio curriculum, l’opportunità di avanzare la domanda di partecipazione. Tali esperienze dovranno essere relazionate nell’apposita dichiarazione (Art. 7, lettera b), comma 4) da caricare nella piattaforma insieme alla proposta progettuale. La dichiarazione sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria ai fini dell’ammissibilità.

7. D. In merito alla dichiarazione di aver svolto, in modo continuativo, attività di lettura ad alta voce nell’ultimo triennio, qualora nell’anno 2020-2021 non sia stato possibile realizzare attività di lettura ad alta voce a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, si considererà l’esperienza svolta nel periodo 2017-2019? C’è un formulario per questa dichiarazione o possiamo utilizzare un formato libero?

R. Ai sensi dell’Art. 7 comma b) 4 del Bando “... *Qualora negli anni 2020-2021 non sia stato possibile realizzare attività di lettura ad alta voce a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, si considererà l’esperienza svolta nel periodo 2017-2019*”.

Inoltre, non vi è un formulario per tale dichiarazione, pertanto è possibile utilizzare un formato libero. Sarebbe preferibile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

8. D. Può partecipare in qualità di partner una singola persona fisica (es. docente universitario) e iscriversi alla piattaforma?

R. I soggetti partner dovranno essere persone giuridiche (non fisiche). Nel caso di specie potrebbe aderire in qualità di partner l’Università o il Dipartimento, registrandosi al portale e compilando l’apposita sezione riservata al soggetto partner e seguendo l’iter indicato nel Manuale d’uso della piattaforma. Eventuali singoli professionisti/esperti potranno, invece, essere coinvolti nella realizzazione delle attività e il relativo costo potrà essere rendicontato se supportato da un relativo atto di incarico e regolare produzione di documentazione fiscale valida ai sensi del Bando e della normativa vigente.

9. D. La nostra associazione ha aderito al Patto Comunale per la lettura, chiediamo quali contenuti deve avere l’atto, a firma del rappresentante del Comune, per convalidare la condivisione del progetto con i sottoscrittori del Patto?

R. Il Bando premia la condivisione e discussione del progetto con il “Patto locale per la lettura comunale” e non la semplice adesione del soggetto proponente al Patto.

L’atto da caricare in piattaforma (allegandolo alla proposta progettuale) dovrà evidenziare il ruolo e il coinvolgimento del Patto (o dei suoi sottoscrittori) nel progetto. Si potranno ad esempio citare: gli incontri avuti e indicare i temi affrontati nella presentazione del progetto proposto, precisare specifici contributi dei soggetti aderenti, individuare linee di intervento comuni, le eventuali attività che saranno svolte in collaborazione e l’eventuale ruolo del Patto o dei suoi sottoscrittori nel progetto.

L’assenza di tale atto comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

10. D. La condivisione del progetto con un Patto per la lettura da diritto ad un punteggio aggiuntivo? Se sì, a quali condizioni?

R. Come indicato nell’Allegato A “Criteri di valutazione”, si considera valida, ai fini dell’attribuzione del punteggio la condivisione del progetto effettuata con i Patti per la lettura comunali/intercomunali regolarmente caricati e validati nella banca dati del Centro. Ai sensi dell’art. 7 del Bando nel caso in cui il progetto sia stato discusso e condiviso con i sottoscrittori di un Patto locale per la lettura comunale o inter-comunale sarà necessario allegare un atto a firma del legale rappresentante del Comune, o di un suo delegato (presentando anche l’atto di delega) che evidenzi il ruolo e il coinvolgimento del Patto nel progetto. L’assenza di tale atto comporta la non attribuzione del relativo punteggio. L’atto sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

11. D. Quali spese possono rientrare tra le “spese di organizzazione delle attività di lettura ad alta voce”?

R. Rispetto alle spese ammissibili, per “spese di organizzazione delle attività di lettura ad alta voce” si intendono i costi di realizzazione delle attività oggetto del progetto (es. organizzazione e realizzazione di reading, laboratori e in generale di tutte le attività precisate all’art. 4 del Bando ad esclusione di quelle di formazione alle quali è dedicata un’apposita macro-voce di spesa). Non vi è un limite massimo fissato dal Bando per tale macro-voce. La congruenza delle spese rispetto al progetto sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte della commissione così come stabilito al punto 5 dei criteri di valutazione “Congruietà dei costi”.

12. D. È possibile apportare modifiche ai progetti dopo la concessione del finanziamento?

R. Essendo i progetti da candidare esecutivi, in caso di finanziamento, ogni eventuale variazione dovrà essere concordata in via preventiva con il Centro. Nell’esecuzione delle attività è necessario rispettare gli obblighi e le prescrizioni previste dall’art. 12 del Bando.

13. D. Riguardo la programmazione del progetto, da quale mese è possibile far partire il cronoprogramma?

R. La data che si porrà nel cronoprogramma del progetto è indicativa, sarà precisata in sede di sottoscrizione del Disciplinare di concessione del finanziamento.

14. D. Con riferimento al vincolo di spesa del 10% per i costi del personale questo fa riferimento ai soli costi di personale sostenuti per le attività trasversali, come ad esempio il monitoraggio o il coordinamento, o si estende a tutto il personale dipendente?

R. La voce “costi per il personale” si riferisce ai costi per attività specifiche del progetto svolte da dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) del soggetto proponente. Le spese del personale di carattere generale “*relative alla gestione ordinaria delle attività svolte dal beneficiario (quali le spese di struttura legate al funzionamento)*” non sono ammissibili. Ai sensi dell’Art. 5 del Bando la voce “spese per il personale”, nella sua totalità, è soggetta al limite del 10% dei costi totali di progetto.

15. D. Il co-finanziamento del progetto da parte del Soggetto Beneficiario può essere dato dalla valorizzazione di personale interno che lavorerà al progetto?

R. Sì, la percentuale di co-finanziamento da parte del Soggetto Responsabile può consistere nella valorizzazione di personale interno incaricato all’espletamento delle attività. In nessun modo, però, sarà possibile valorizzare costi in natura o attività di volontariato.

16. D. È possibile prevedere a budget i costi di attività svolte dai soggetti del Patto e rendicontarli ad esempio come spese di consulenza o spese per attività di formazione o spese di comunicazione?

R. È possibile rendicontare solo le spese espressamente indicate come ammissibili ai sensi dell’Art. 5 del Bando. Tali spese devono essere intestate al soggetto proponente, corredate da documenti validi contabilmente e saldate mediante strumenti tracciabili (es. bonifico, assegno). Il soggetto proponente può affidare a terzi la realizzazione di specifici servizi (es. consulenze, organizzazione di laboratori, formazione, ecc.). Non sono ammessi i pagamenti in contanti né l’erogazione di contributi o donazioni in favore di terzi (es. contributo ad un’associazione terza).

17. D. Nel campo budget “acquisto e noleggio di beni e servizi” è possibile inserire il compenso di altre associazioni culturali? Tali associazioni dovrebbero ad esempio occuparsi di incontri formativi o di attività collaterali a corollario degli eventi principali come animazione per convegni, intermezzi teatrali etc. La differenza è che il compenso verrebbe corrisposto ad organismi anziché a singoli professionisti.

R. Nel campo citato sono da inserire gli acquisti e i noleggi di beni e/o servizi. È possibile acquistare anche da un’associazione un servizio inerente un’attività del progetto. Nella successiva fase di rendicontazione sarà necessario allegare la fattura emessa dell’associazione, la relazione delle attività svolte e la ricevuta del bonifico effettuato. Non sono, invece, ammesse le erogazioni di semplici “contributi” ad associazioni o altri organismi.

18. D. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel Bando?

R. No, Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma bandi del Centro <https://bandi.cepell.it> come

dettagliato nell'Art. 6 del Bando.

19. D. La nostra Associazione si è aggiudicata un finanziamento a valere sul Bando “Ad alta voce” 2020, può presentare domanda di partecipazione al nuovo Bando 2021?

R. No, il Soggetto che presenta domanda di partecipazione non deve “aver ottenuto finanziamenti nell’edizione precedente del Bando “Ad alta voce” (2020)” (Art. 2).

20. D. La nostra Associazione si è aggiudicata un finanziamento a valere sul Bando “Ad alta voce” 2020, può rivestire il ruolo di partner in un progetto che verrà presentato sulla nuova edizione 2021 in pubblicazione?

R. Sì, non ci sono vincoli alla partecipazione in veste di partner.

21. D. La nostra associazione è partner in un progetto presentato sul Bando “Educare alla lettura” 2021, può essere partner anche in un ulteriore progetto che sarà presentato sul Bando “Ad alta voce” 2021?

R. Sì, la partecipazione di un’associazione, in qualità di partner, a più proposte progettuali sui Bandi in pubblicazione, è ammissibile.

22. D. Alla nostra associazione è stato chiesto di essere partner su due progetti che saranno presentati sul Bando “Ad alta voce” 2021, è questa una condizione di incompatibilità?

R. No, la partecipazione di un’associazione o altro soggetto terzo, in qualità di partner, a più proposte progettuali sul bando “Ad alta voce” 2021 è ammissibile.

23. D. Tra i soggetti beneficiari può essere ammesso un Istituto scolastico pubblico?

R. No, sono ritenuti ammissibili a presentare la domanda di partecipazione solo i soggetti indicati all’Art. 2 del Bando. Tuttavia, questo non impedisce che un “Istituto scolastico” possa essere coinvolto nel progetto in veste di partner.

24. D. Il co-finanziamento è obbligatorio?

R. No, il co-finanziamento non è obbligatorio.